

REGOLAMENTO (CE) N. 1754/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3477/92 e (CEE) n. 3478/92 per quanto riguarda la fissazione di alcuni termini nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che alcuni Stati membri incontrano difficoltà di carattere amministrativo in sede di attuazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/94⁽³⁾; che è necessario quindi, per il raccolto 1994, dare agli Stati membri la facoltà di ammettere al beneficio del premio i contratti di coltivazione conclusi e registrati entro un certo termine; che occorre concedere la stessa facoltà per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di coltura;

considerando che è necessario, di conseguenza, modificare anche il regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/94⁽⁵⁾, per quanto riguarda il termine previsto per la seconda distribuzione dei certificati di coltivazione o attestati relativi alle quote non utilizzate;

considerando che le suddette misure devono essere applicate senza indugio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, è aggiunta la seguente frase:

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.
⁽²⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.
⁽³⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1994, pag. 4.
⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.
⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 6.

« Per il raccolto 1994, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i quantitativi ripartiti dalle imprese di trasformazione anteriormente al 14 luglio. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è così modificato:

1) All'articolo 3 l'ultima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

« Per il raccolto 1994, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti conclusi entro il 4 luglio e, in caso di contratti conclusi a seguito della distribuzione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione^(*), anteriormente al 23 luglio. »

^(*) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11. »

2) All'articolo 3, paragrafo 2 l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

« Per il raccolto 1994, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti presentati per la registrazione anteriormente al 13 luglio e, nel caso dei contratti conclusi in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, anteriormente al 30 luglio. »

3) All'articolo 5 bis, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1994, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio le dichiarazioni di coltura presentata alle autorità competenti entro il 4 luglio e, in caso di dichiarazioni di coltura rilasciate in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, anteriormente al 23 luglio. »

4) All'articolo 5 bis, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1994, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare i termini del 1° maggio e del 20 maggio rispettivamente fino al 13 luglio e al 30 luglio. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.